

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SENTENZA 1215/11
CRONOLOGICO 4260
REPERTORIO 2778

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri Presidente rel.
- 2) Dott. Isabella Marisani Giudice
- 3) Dott. Silvia Governatori Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 6070/07 RG promossa da

[redacted] anche quale erede di [redacted]
 [redacted] quali eredi di [redacted] elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio degli Avv. Roberto Polloni, Vittorio Bovini e Emanuele Calabrese Ioppolo che li rappresentano e difendono, [redacted] per procura a margine dell'atto di citazione e gli eredi di [redacted] per procura a margine di comparsa in atti

classazione di
copie diritti esatti €
mezzo marche
Euro [signature]
22 APR 2011

ATTORI

CONTRO

BANCA TOSCANA SPA elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell' [redacted] che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: risoluzione contratto; nullità contratto, risarcimento danni

conclusioni: attori: v. istanza fissazione udienza

convenuta: v. note ex art. 10 D.lgs. n. 5/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le operazioni per cui è causa hanno avuto ad oggetto l'acquisto da parte di [redacted] (nei prosiegui ZeS- la Sasso è deceduta in corso di causa e nel processo sono quindi subentrati gli eredi) di Obbligazioni Argentina TV 98/05 (nel prosiegui Arg) per l'importo nominale di £. 40.000.000 ed un costo di E. 18.395,44 effettuato in data 5.12.00 con valuta 8.12.00 (doc.6 att e 5 Banca) e obbligazioni Cirio Fin. 6,25% 01/04(nel prosiegui Cirio) per l'importo nominale di E. 35.000,00 ed un costo di E. 35.409,96 ,effettuato in data 21.6.01 e con valuta 26.6.01 (doc. 4 att e 6.

[signature]
[signature]

[signature]

Banca). Tali operazioni sono state eseguite tramite la filiale di Altopascio di Banca Toscana con la quale ZeS intrattenevano rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria(doc.1 art).

Riguardo ai titoli Arg è stato dichiarato il default nel dicembre del 2001 mentre riguardo ai titoli Cirio è stato dichiarato il default nel novembre del 2002.

ZeS hanno dedotto a fondamento della domanda che la Banca non ha operato secondo i principi di diligenza, correttezza e trasparenza ed in modo che gli stessi fossero adeguatamente informati riguardo alle caratteristiche dei titoli ed all'inadeguatezza dell'operazione, violando pertanto il disposto dell'art. 21 D.lgs. n. 58/98(TUF) nonché degli artt. 26,28 29 e 30 Reg. Consob n. 11522/98 (Reg.).

Gli attori chiedono quindi che, stante l'inadempimento della Banca, la stessa, previa restituzione ad essa dei titoli, sia condannata alla restituzione delle somme investite dagli attori con gli interessi dalla data delle singole operazioni.

Ritiene il Tribunale che la domanda, basata sull'inadempimento della Banca, e richiedendo la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate previa restituzione dei titoli implichi nella sostanza una domanda di risoluzione del rapporto contrattuale di negoziazione: sebbene appunto la somma dovuta dalla Banca sia indicata come a titolo di risarcimento danni.

In sostanza si tratta quindi di azione di natura contrattuale soggetta all'ordinaria prescrizione decennale(art. 2946 c.c.) e pertanto risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Banca con riferimento all'operazione avente ad oggetto i titoli Arg.

La domanda è fondata.

Gli obblighi cui è tenuto l'intermediario finanziario (nel prosieguo if) nei rapporti con gli investitori erano stabiliti all'epoca dall'art. 21 TUF nonché da nome del Reg.

L'if in base al disposto dell'art. 21 cit deve : comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti ; rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio; acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

L'art. 28 Reg. stabilisce : che l'if prima della stipulazione del contratto e dell'inizio della prestazione dei servizi deve chiedere all'investitore notizie circa la sua

esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio e l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di intermediazione ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta; che l'if deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'all. n. 3 al Reg. che l'if non può effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per eseguire consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

L'art. 29 Reg. inoltre dispone: che l'if si astiene dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; che l'if se riceve disposizioni riguardo a operazione non adeguata informa di ciò l'investitore e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione; che qualora l'investitore intenda dare corso ugualmente all'operazione l'if può eseguire l'operazione solo sulla base di ordine scritto in cui sia fatto esplicito alle avvertenze ricevute, oppure, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro o supporto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene, la Banca non risulta aver adempiuto le obbligazioni per essa derivanti dalle disposizioni suddette nell'ambito del rapporto negoziale in oggetto, in particolare per quanto concerne l'obbligo informativo.

I titoli Arg erano emessi da paese in via di sviluppo, che si trovava in precaria situazione economica, con un fortissimo indebitamento estero: indebitamento che aveva appunto anche determinato l'esigenza di emettere i titoli in oggetto. Per lo Stato argentino la possibilità di rimborso dei titoli era quindi condizionata in misura rilevante dall'evoluzione della situazione economica internazionale.

Il rating attribuito da S&P nel dicembre del 2000 era passato da BB a BB- ed equivaleva al Ba3 assegnato da Moody's (rating attribuito alle obbligazioni speculative, nel lungo periodo non ben garantite, specie in condizioni economiche sfavorevoli - doc. 10-11 att): con ciò stando ad indicare i crescenti timori che si manifestavano negli ambienti finanziari riguardo ad un peggioramento della situazione economica argentina e l'accresciuto profilo di rischio di tali investimenti: rischio poi concretizzatosi solo circa un anno dopo con il default.

Del resto è noto che già nel luglio-agosto 2000 la Consob aveva diffuso nota in cui aveva definito i titoli Arg come obbligazioni adatte unicamente ad investitori speculativi ed in grado di valutare e sostenere rischi speciali.

Per quanto concerne invece le Cirio si trattava di obbligazioni emesse da società di diritto inglese, quotata in Lussemburgo, non soggette per la loro emissione ai limiti di cui all'art. 2410 c.c. all'epoca vigente (in base a tale disposizione, derogabile solo in presenza di specifiche garanzie, la società poteva emettere obbligazioni per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato) né, per quanto concerne l'offerente, agli obblighi di cui all'art. 94 TUF o ai controlli della Banca d'Italia di cui all'art. 129 D.lgs. n. 385/93; inoltre si trattava di titoli per i quali non sussisteva neppure un rating attribuito dalle principali agenzie internazionali del settore.

D'altronde non poteva non essere notorio nell'ambiente bancario che tali titoli venivano emessi dalle società del Gruppo Cirio proprio per far fronte all'ingente livello di indebitamento del Gruppo (per centinaia di milioni di Euro), soprattutto con le banche, in conseguenza di onerose acquisizioni che erano state effettuate negli anni precedenti (v. rel. commissari giudiziali Cirio- doc. 12 att).

Pertanto sia i titoli Arg che Cirio, per i loro accentuati elementi di rischio, presentavano indubbiamente carattere speculativo ed erano quindi adeguati, soprattutto nel caso di investimenti di una certa consistenza, solo per investitori dotati di esperienza dei mercati finanziari e con attitudine all'investimento speculativo.

Ciò rendeva quindi in ogni caso necessaria un'adeguata informazione degli investitori riguardo agli specifici elementi di rischio che i titoli in oggetto presentavano, certamente noti alla Banca, e che erano anche alla base del maggior rendimento rispetto ad altri titoli più affidabili.

Ciò che valeva in particolare nel caso in oggetto poiché ZeS, che al momento della conclusione del contratto di intermediazione non avevano fornito informazioni sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, non risultavano presentare il profilo di investitori con particolare esperienza del settore finanziario e con specifica attitudine all'investimento di carattere speculativo.

In effetti dal dossier titoli (doc.8 Banca) risulta che al momento dell'acquisto dei titoli Arg gli investimenti di ZeS erano orientati verso titoli della stessa Banca Toscana, fondi comuni di investimento con basso profilo di rischio (bilanciato e obbligazionario) e titoli BEI in Euro con rendimento al 4%. Risultano inoltre acquistati titoli Tecnost comunque sempre con rendimento 4% contestualmente ai titoli Arg.

—

Con l'acquisto successivo dei titoli Cirio (avvenuto contestualmente all'acquisto di titoli KPN al 4%) circa il 20% del capitale degli attori risultò così investito in titoli con forte profilo di rischio.

Orbene, la Banca non ha fornito la prova di avere adeguatamente informato ZeS riguardo agli specifici elementi di rischio connessi all'investimento nei titoli in oggetto.

In effetti le prove testimoniali dedotte non sono state giustamente ammesse per la loro genericità: irrilevante al fine che qui interessa è in effetti che lo [redacted] sia stato genericamente informato sul rischio correlato all'investimento con alta redditività se non risulta altresì provato che lo stesso è stato anche informato degli specifici profili di rischio connessi ai singoli titoli con riferimento alla situazione del soggetto emittente.

Ciò senza considerare poi che, trattandosi di operazioni non adeguate, la Banca doveva procedere con le modalità indicate dall'art. 29 Reg.

La Banca non risulta quindi aver adempiuto gli obblighi posti a suo carico dal TUF e dal Reg. nei confronti di ZeS nell'ambito delle operazioni di negoziazione in oggetto.

L'inadempimento della Banca risulta certamente di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse di ZeS alla corretta esecuzione del rapporto da parte della Banca (art. 1455c.c.).

Ne consegue che sussistono i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. per pronunciare la risoluzione dei contratti di negoziazione dei titoli Arg e Cirio in questione per inadempimento della Banca.

Consequenziale ai sensi dell'art. 1458 c.c. è l'obbligo della Banca di restituire la somma di E. 18.395,44 per i titoli Arg e la somma di E. 35.976,25 per i Cirio.

Le parti concordano nel senso che dagli importi suddetti debbano essere detratte le cedole rispettivamente incassate dagli attori e che risultano ammontare ad E. 1.385,40 per Arg ed E. 1.918,27 per Cirio.

Il credito residuo degli attori ammonta quindi ad E. 17.010,04 per Arg oltre interessi dall'8.12.00 e ad E. 34.057,98 per Cirio oltre interessi dal 26.6.01 al saldo.

Gli attori sono obbligati a restituire i titoli alla Banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa e delle questioni esaminate vengono liquidate in complessivi E. 7.060,00, di cui E. 508,00 per spese, E. 1.824,00 per diritti, E. 4.000,00 per onorari ed E. 728,00 per rimborso forfettario spese.

F.O.M.




[REDACTED]

Il Tribunale dichiara la risoluzione dei contratti di negoziazione delle Obbligazioni Argentina TV98/05 e Cirio Fin. 6,25% 01/04 conclusi rispettivamente il 5.12.00 ed il 21.6.01 da [redacted] e [redacted] con Banca Toscana; condanna Banca Toscana spa a restituire a [redacted] la somma di E. 17.010,04 oltre interessi dall'8.12.00 al saldo e la somma di E. 34.057,98 oltre interessi dal 26.6.01 al saldo; condanna gli attori a restituire a Banca Toscana spa i titoli Argentina e Cirio Fin. oggetto dei contratti di negoziazione in questione; condanna la parte convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi E. 7.060,00 .

Così deciso, il 21.12.00 , nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.

Il Presidente estensore



IL CANCELLIERE - CI
Loretta BUDEPI

TRIBUNALE DI FIRENZE
11 APR. 2011
DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL CANCELLIERE - CI
Loretta BUDEPI

